

Università degli Studi di Siena



**ATTO INTEGRATIVO AL
VERBALE DI CONCERTAZIONE
RELATIVO AD UNA PRIMA APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 28, 29 e 30
DEL CCNL DEL COMPARTO UNIVERSITÀ DEL 27 GENNAIO 2005**

Siena, 7 agosto 2008

Atto integrativo al verbale del 6 febbraio 2007 di concertazione a seguito di successiva alla informazione preventiva relativa ad una prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL Comparto Università del 27.01.2005.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore **FIRMATO**

del Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo **FIRMATO**

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, il Dott. Diodato AGELACCIO **FIRMATO**

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI **FIRMATO**

per la UIL/P.A., il Sig. Antonio STERLACCI **FIRMATO**

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
il Dott. Silvio PUCCI **FIRMATO**

per la CISAL Università, il Rag. Francesco FUSI **FIRMATO**

per la R.S.U. il Dott. Alberto BENOCCI **FIRMATO**

ARTICOLO UNICO

1. Al personale universitario destinatario dell'articolo 28 del CCNL del comparto università del 27.01.2005, convenzionato con il SSN successivamente alla data di sottoscrizione del verbale di concertazione del 6.02.2007 relativo ad una prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL Comparto Università del 27.01.2005, e quindi non ricompreso negli elenchi nominativi allo stesso allegati, l'indennità spettante ai sensi dell'art. 31 del DPR n. DPR 20 dicembre 1979 n. 761 è determinata quale differenza retributiva tabellare tra la posizione economica iniziale della categoria universitaria di appartenenza all'atto del convenzionamento e la posizione economica iniziale della categoria SSN di inquadramento, individuata secondo i criteri fissati dall'articolo 3 del verbale di concertazione stesso.
2. Resta a carico dell'Università l'eventuale differenza retributiva tra la posizione economica iniziale della categoria universitaria di appartenenza e la effettiva posizione economica universitaria di inquadramento all'atto del convenzionamento.
3. Nel caso di successive progressioni di carriera, orizzontali e/o verticali da parte dei lavoratori interessati realizzati nell'ambito del loro rapporto convenzionale con il SSN, per le medesime finalità continuerà ad essere presa quale riferimento la retribuzione della medesima posizione economica iniziale della categoria universitaria di appartenenza alla data del convenzionamento, che sarà comparata con la nuova posizione economica di inquadramento SSN.
4. In caso di mobilità intercompartimentale non volontaria il personale universitario in servizio presso strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese che viene trasferito presso strutture universitarie non convenzionate con il SSN, ivi compresa la casistica di cui all'articolo 4, comma 5, del verbale di concertazione del 5 giugno 2008, conserva le posizioni economiche orizzontali realizzate nell'ambito del proprio precedente rapporto convenzionale con il SSN.
5. Ferma restando la appartenenza alla categoria universitaria di inquadramento all'atto del convenzionamento originario con il SSN, all'atto del proprio sconvenzionamento la posizione economica universitaria del personale di cui al comma precedente è così ri-determinata:
 - viene comparato il valore stipendiale tabellare della posizione economica SSN ricoperta al momento del trasferimento con quello attualizzato della posizione economica SSN di primo inquadramento realizzato ai sensi del comma 1;
 - l'importo così determinato viene sommato al valore tabellare attualizzato della posizione economica universitaria ricoperta all'atto del convenzionamento originario con il SSN, rimasta nel frattempo congelata, comparando quindi il totale con le tabelle stipendiali delle posizioni economiche della categoria universitaria di appartenenza, individuando quella di valore immediatamente inferiore, che rappresenterà la nuova posizione economica universitaria di inquadramento;
 - la eventuale differenza positiva derivante dalla comparazione di cui al punto precedente, viene mantenuta quale assegno personale, che mantiene le medesime caratteristiche contributive dell'indennità ex articolo 31 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, e che sarà riassorbito con le eventuali successive progressioni di carriera, sia orizzontali sia verticali, realizzate in ambito universitario.